

Alla **VICESINDACO**
Comune di Cantù
All'Assessore ai Lavori pubblici
Piazza Parini 4
22063 Cantù

Oggetto: INTERROGAZIONE Partenariato illuminazione pubblica 2018 - Firma della concessione.

Ho già comunicato, viva voce, alla Vicesindaco, avvocato Alice Galbiati, la presenza di alcune criticità che abbiamo riscontrato nella Convenzione per l'illuminazione cittadina.

Di seguito, promuovo la seguente INTERROGAZIONE al fine di chiedere dei chiarimenti, che vorrei tanto fugassero ogni mio dubbio.

La mia interrogazione parte dalle seguenti

PREMESSE

- In data 14 dicembre 2018 è stata pubblicata la delibera di Giunta n. 254 del 11/12/2018 con la quale veniva approvato il progetto definitivo e la bozza di convenzione per la concessione di cui all'oggetto;
- A pag. 17 del disciplinare di gara era espressamente prevista la presenza nella busta tecnica del progetto definitivo ed a pag. 18 le penali per l'incompleta o insufficiente chiarezza della documentazione fino all'esclusione del concorrente;
- La bozza di convenzione risulta essere l'ennesima¹ e con la presenza di significative varianti;
- Allegata alla delibera vi è il Contratto di Avvalimento con la precisazione "scarica file non firmato";
- Da comunicazione data alla stampa (si veda articolo del quotidiano La Provincia del 18/12/2018) tale convenzione sembrerebbe essere già stata sottoscritta dalle parti;
- Il gruppo consigliare del PD, con lettera in data 07/12/2017 protocollo n. 52938, aveva presentato una interrogazione sollevando tutta una serie di problematiche sia di tipo procedurale che di convenienza economica per l'Amministrazione, e quindi per i cittadini, relativamente alla gara posta in essere;
- L'art. 3, comma 1, lettera eee) del D.Lgs definisce il PPP come un contratto a titolo oneroso con assunzione di rischio da parte dell'operatore;
- All'art. 165 comma 3 del medesimo D.Lgs, espressamente richiamato per il PPP dall'art. 180 comma 7, si legge che *"La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito*

¹ Come minimo 4 e cioè: 1) documento allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 66/2016 e non presentata nei documenti di gara; 2) richiamo della stazione appaltante (FAQ 2 quesito 10 e FAQ 3 quesito 5) all'utilizzo della bozza di convenzione redatta dal MEF; 3) bozza di convenzione presentata dal concessionario in fase di gara; 4) attuale bozza correttiva di quella allegata alla DCC del 2016

della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera";

- L'art. 180 comma 3 prevede che *"Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre al rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità ..."*;
- Il rischio di disponibilità è definito all'art. 3, comma 1, lettera bbb) come *"il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti"*.

Alla luce delle premesse sopra esposte risultano emergere le seguenti

PROBLEMATICHE

1. Documentazione della gara e problematiche generali della Concessione

- a) Come ha potuto la Commissione aggiudicatrice (anno 2017) valutare il progetto definitivo del Concessionario, documento come visto obbligatorio ai fini della gara, se alla firma della Convenzione (dicembre 2018) il medesimo *"non è stato completato dal Concessionario, perché non è stato completato il rilievo, definite le interferenze, definite le quantità, ed esperite le eventuali indicazioni degli Enti ..."* (Cap. 10.1, comma 2, lettera a))?
- b) Il contratto di avvalimento risulta datato 14/06/2014 quindi ben prima ancora che tutta l'operazione di gara fosse attivata (anno 2015). Nel medesimo, tuttavia, risultano i fatturati della società ausiliaria per gli anni 2014 per € 600.378, 2015 per € 641.985 e 2016 per € 187.202². Dalle visure dei bilanci ufficiali, però, queste cifre non corrispondono. Infatti si ha un importo di 452.775 per il 2015 e € 292.281 per il 2016. Questo documento doveva essere presentato obbligatoriamente³ al momento della gara e doveva essere valutato dalla Commissione. Non è stata riscontrata alcuna anomalia?
- c) Vi è la totale assenza di un cronoprogramma che indichi le tempistiche sia di realizzazione ed approvazione del progetto esecutivo che della realizzazione delle opere (e che faccia eventualmente scattare le penali in caso di inadempienza). Tale cronoprogramma risulterebbe essere l'allegato n. 3 alla bozza di convenzione. E' per puro caso che a fianco del documento citato negli allegati compaia la scritta *"(da eliminare)"*?
- d) Dalla documentazione ufficiale non si riesce a definire il momento dell'inizio e della fine della concessione. Paradossalmente all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto l'inizio dei 15 anni di concessione è prevista *"a decorrere dalla data di consegna dell'ultima delle opere, ultimata e dichiarata agibile"*. L'incertezza quindi si ripercuote non solo sulla parte dei lavori, ma anche su quello della gestione.
- e) E' stata prodotta e quale è l'idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera richiesta dall'art. 165 comma 3 del Codice, anche alla luce del fatto che nella lettera di asseverazione si afferma che *"Il presente documento non costituisce in alcun modo (né può essere interpretato) quale impegno da parte della Banca al finanziamento del progetto in qualsiasi forma tecnica"*?

² Quindi posteriori alla firma del documento

³ Art. 89 comma 1 Codice

2. La convenzione

- a) Al cap. 4, comma 2, lettera c) il Concessionario *“si impegna, al momento della stipula della Convenzione, a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario”*. Quali sono queste autorizzazioni? Potevano inficiare la partecipazione alla gara? Entro quale termine devono necessariamente essere presentate? Cosa succede se non vengono ottenute?
- b) Il trasferimento dei rischi al Concessionario. Così come è impostata la Convenzione, ed in particolare la matrice dei rischi, si potrebbe affermare che non esiste alcun trasferimento dei medesimi in capo al concessionario. Infatti, le normali variazioni di prezzo dovute all'andamento del mercato risultano abbondantemente coperte da
- Indicizzazione prevista al cap. 19.5 mediante la rivalutazione degli indici ISTAT e PUN. Poiché non è stato previsto contrattualmente nessun tetto risulterebbe evidente che l'eventuale variazione dei costi sarebbe coperta integralmente senza margine di rischio per il Concessionario
 - La matrice dei rischi che pone, nel peggiore dei casi, a carico sia del privato che del pubblico la variazione dovuta a cause di forza maggiore. Cosa c'entra infatti il pubblico nel rischio delle relazioni industriali (deve andare il Sindaco a contrattare con i sindacati?), o nell'aumento dell'inflazione quando non si è posto alcun tetto e non vengono definiti quali altri indici possano essere messi in contrapposizione a ISTAT e PUN, o nell'aumento dell'incremento dei costi dei fattori produttivi e/o dei tassi di interesse (è compito del concessionario concludere contratti vincolanti e fissi. Il fatto che il Concessionario, pag. 5 “Principali assunzioni” del documento di asseverazione, sottoscriva mutui a tasso variabile diventa addirittura un danno per l'Amministrazione)
 - L'assunzione quale indicatore del disequilibrio economico del PEF della Variazione del Tir (Tasso Rendimento Interno), modifica effettuata in sede di variazione della precedente bozza di convenzione, va a coprire le residue possibilità che un qualsiasi rischio resti a carico del Concessionario.

Quindi, la sommatoria delle tre coperture sopra elencate fa in modo che, di fronte ad ogni evenienza, sia il soggetto pubblico ad accollarsene i costi. Ma questo fatto è la negazione stessa della procedura di Partenariato Pubblico Privato così come prevista dal Codice. Come intende il Comune ovviare a tale grave mancanza?

- c) L'unica certezza che si ricava dal punto precedente è che è il privato a guadagnarci ottenendo di avere una copertura certa del proprio investimento (in caso di risoluzione anticipata il Comune o il Concessionario subentrante dovrebbe infatti coprire i mutui o gli ammortamenti residui) al tasso del 7,1% (oltre ad altri introiti di minore entità derivanti da operazioni puramente finanziarie quali l'indebitamento per l'IVA, ad esempio). Come intende il Comune ovviare a tale grave mancanza?
- d) Tranne che per alcuni delimitati casi, non sono previste garanzie in caso di interruzione anticipata del servizio da parte del Concessionario. Il fatto che sia possibile costituire una società di progetto (cap. 7) ed il capitale minimo garantito della medesima sia di € 49.000

(cap. 10.1, comma 7) evidenzia il fatto che l'Amministrazione non verrà tutelata non solo per i danni, ma nemmeno per le eventuali penali che dovesse essere costretta a comminare, anche se nominalmente da sole queste ultime potrebbero raggiungere le centinaia di migliaia di euro. Sembra la ripetizione della vicenda del Pala Turra. Come intende il Comune ovviare a tale grave mancanza?

e) Cap. 7, 8 e 9: società di progetto ed affidamento lavori ai soci.

Non risulta da nessuna parte l'obbligo/facoltà dell'Amministrazione ad effettuare il controllo dei soci che entrano, nella fase iniziale, o potrebbero entrare nella società di progetto. Teoricamente i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione e le banche e/o investitori istituzionali (Cap. 9 comma 1) risultano già controllati. Il problema è il subentro di ulteriori soci ai quali potrebbero essere affidati direttamente dei lavori come se fossero affidati e prestati in proprio dalla società (Cap. 8 comma 1). Ed i subappalti? E l'antimafia?

Vi sarebbero ulteriori osservazioni da effettuare, ma quelle su esposte ci sembrano sufficienti per richiedere un sollecito intervento dell'Amministrazione nel riconsiderare nuovamente questo progetto iniziato male e conclusosi in modo critico.

Filippo Di Gregorio

Capogruppo Partito democratico


